

NUOVE MISURE ANTIRICICLAGGIO

Si informa la rispettabile clientela che, a seguito dell'emanazione della nuova normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231¹, cambiano alcune disposizioni circa l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore.

Di seguito si riportano le principali novità.

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O DI TITOLI AL PORTATORE

A decorrere dal **30 aprile 2008** è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente **pari o superiore a 5.000 euro**. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.a..

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo **pari o superiori a 5.000 euro**, emessi a decorrere dal **30 aprile 2008**, devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del **beneficiario e la clausola di non trasferibilità**.

Sempre a decorrere dal **30 aprile 2008**, gli assegni bancari e postali, emessi all'ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.a., e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.

Infine, dal **30 aprile 2008** le banche, nel rispetto delle nuove disposizioni, rilasceranno gli assegni muniti della **clausola di non trasferibilità**. Il cliente tuttavia potrà richiedere per iscritto

¹ In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 290, S. O. n. 268 del 14 dicembre 2007

il rilascio, in **forma libera**, di **assegni circolari** e di **moduli di assegni bancari**, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 5.000 euro (vale a dire fino a 4.999,99 euro), eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.p.a..

In tal caso il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno o vaglia richiesto e in caso di girata dovrà essere apposto, a pena di nullità, il codice fiscale del girante indipendentemente dall'importo del titolo.

LIBRETTI AL PORTATORE

A decorrere **dal 30 aprile 2008**, il **saldo dei libretti** di deposito bancari o postali al portatore **deve essere inferiore a 5.000 euro**.

Il trasferimento di titoli al portatore, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, deve essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica o di Poste Italiane S.p.a..

In caso di trasferimento dei riferiti titoli al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, **entro 30 giorni**, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo **pari o superiore a 5.000 euro**, esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, **devono essere estinti** dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro **il 30 giugno 2009**.

Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota dell'entrata in vigore di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al nostro personale dipendente.